



Milano 13 marzo 2014

I beni culturali librari documentali e museali.

L'attività di contrasto ed il regime sanzionatorio.



Capitano Francesco Provenza



Art. 9 Costituzione

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.”



Art. 117 Costituzione

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

... omissis ...

s) **tutela** dell'ambiente, dell'ecosistema e **dei beni culturali**.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

... omissis ...

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

... omissis ...

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



Art. 822 Codice civile

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

*Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; **le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche**; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.*



Art. 10/1° D.Lgs. 42/2004

*Sono **Beni Culturali** “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ... opera di autore non vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni” .*



Art. 10/2° D.Lgs. 42/2004

Sono inoltre beni culturali le raccolte librarie:

- delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri Enti Pubblici territoriali nonché di ogni altro ente o istituto pubblico;*
- appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13.*



Art. 10/3° D.Lgs. 42/2004

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.



Art. 10/4° D.Lgs. 42/2004

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con le relativi matrici , aventi carattere di rarità e di pregio;*
- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;*
- fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio.*



Art. 5 D.Lgs. 42/2004

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.

- 1. Le Regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province
... omissis ...*

cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

- 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.*



Art. 5 D.Lgs. 42/2004

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.

- 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.*
- 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.*



Art. 5 D.Lgs. 42/2004

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.

- 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.*
- 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.*
- 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.*



D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3

Le competenze regionali in materia di tutela

Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3, oltre a trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di musei e biblioteche di enti locali (o di interesse locale) e dei relativi uffici (soprintendenze ai beni librari) (artt. 7 e 8), delegò alle medesime regioni una serie di compiti diretti di tutela o ad essa strumentali (di impulso e di proposta), e in particolare le notifiche di importante interesse storico-artistico da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 1089/1939 ai privati possessori/detentori di *“manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio”* (art. 9, comma 1, lett. b).



D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3

Le competenze regionali in materia di tutela

Prima che intervenissero le modifiche del D. Lgs. 156/2006, l'art. 5/2° del D.Lgs. 42/2004, comprendeva nel conferimento *ex lege* delle funzioni di tutela le raccolte librerie *"non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale"*, mentre, al successivo comma 3, stabiliva che il conferimento sulla base di specifici accordi delle stesse funzioni riguardasse le raccolte "private". Il che induceva a ritenere che la tutela regionale avesse ad oggetto solo le raccolte librerie di enti pubblici diversi dallo Stato e lasciava aperta la questione se fra le raccolte librerie *"sottoposte a tutela statale"* (e quindi escluse dal conferimento *ex lege*) potessero annoverarsi, oltre a quelle private anche altre raccolte.



D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156

Il D.Lgs. 156/2006 ha introdotto significative modifiche:

1. È stata eliminata dal comma 2 dell'art.5 la dizione "*documenti*", stante l'interesse preminentemente archivistico di tale tipologia di beni culturali;
2. le funzioni di tutela conferite alle Regioni dal comma 2 concernono ora le raccolte non solo degli enti pubblici diversi dallo Stato, ma anche quelle dei privati. Inoltre è venuta meno l'esclusione dal conferimento delle raccolte "*sottoposte alla tutela statale*", prevista nella precedente formulazione dell'art.5. Conseguentemente, i compiti di tutela sulle raccolte librerie private non costituiscono più oggetto di possibile conferimento ex comma 3.



D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156

3. *“Qualora l'interesse culturale ... sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero” (nuovo art.5/2°).*

L'art. 128 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio concerne le notifiche effettuate a norma della legislazione precedente, prevedendo a seconda dei casi la sottoposizione ad una nuova dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 14 o al suo rinnovo. Dunque, la sola potestà di dichiarazione di interesse spetterebbe allo Stato mentre gli altri compiti di tutela dovrebbero essere intesi come conferiti alle Regioni. E' da rilevare che il Ministero ormai non dispone più di un apparato periferico specificamente dedicato alla tutela dei beni librari, quindi sarebbe stato più 'lineare' (sul piano funzionale e organizzativo) stabilire che anche i compiti menzionati dall'art. 128 fossero di pertinenza regionale. Peraltro lo Stato, anche dopo il D. Lgs. 156/2006, conserva in materia poteri di **indirizzo, vigilanza e sostituzione**.



Le funzioni di tutela delle Regioni

La **Soprintendenza ai beni librari** esercita le competenze in materia di tutela sui beni librari e documentari, già delegate alle Regioni con il D.P.R. n. 3/1972, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004. Nello specifico:

- Individuazione/riconoscimento/identificazione (artt. 2-10-11);
- Dichiarazione di interesse (artt. 13-14);
- Inventariazione/catalogazione (artt. 17-30-118);
- Prelazioni/acquisti coattivi/espropriazioni (artt. 60-62-70-95);
- Commercio librario (artt. 63-64);
- Esportazione temporanea e definitiva (artt. 65-68-74);
- Prestito per mostre/movimentazione (art. 48);
- Scarto (art. 21);
- Riproduzione (artt. 107-110).



Le collezioni costituite

Costituisce inoltre una forma specifica di tutela anche l'istituto del **deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati ad uso pubblico**, regolato dalla legge 106/2004. Per effetto di questa normativa, esemplari di tutti i libri e documenti in altri formati (dvd, manifesti, grafica...) che sono pubblicati sul territorio regionale, devono essere depositati negli istituti di conservazione specificamente individuati a livello regionale e nazionale; nel complesso i documenti così raccolti costituiscono rispettivamente **l'archivio della produzione editoriale regionale e nazionale**.

A seguito dell'introduzione della nuova disciplina sul deposito legale dei documenti e del relativo regolamento, sono stati individuati gli istituti destinatari dell'archivio regionale della produzione editoriale.

La Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge quindi un'attività di sostegno ai vari istituti depositari affinché la nuova normativa possa trovare una corretta applicazione.



Le collezioni costituite

La procedura prevede il deposito obbligatorio di quattro copie dei documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione qualunque sia il loro processo tecnico di edizione, di riproduzione e di diffusione.

Sono obbligati al deposito l'editore, il responsabile della pubblicazione o, in mancanza, il tipografo.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o ritardato deposito.



Lo scarto di materiale bibliografico

L'attività di gestione delle raccolte da parte delle biblioteche comporta periodiche revisioni del patrimonio che comprendono anche, in determinati casi, lo scarto di materiale bibliografico.

Il *Codice dei beni culturali* considera l'argomento dal punto di vista della tutela dei singoli beni e di alcune tipologie di raccolte e annovera lo scarto fra le attività soggette ad autorizzazione preventiva (art. 21, c. 1, lettera d).

In particolare deve essere autorizzato preventivamente lo scarto di monografie, periodici e altro materiale librario appartenente a biblioteche pubbliche e a biblioteche private notificate.



Lo scarto di materiale bibliografico

Non è soggetto ad autorizzazione lo scarto riguardante le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali costituite esclusivamente al fine di garantire le esigenze di istruzione, formazione, svago e crescita personale dei suoi utenti, e comprendenti opere che non rivestono alcun carattere di rarità e di pregio.

La procedura dello scarto inoltre non è prevista per i soggetti privati senza fini di lucro (quali fondazioni, associazioni, **istituzioni religiose**), né per proprietari di biblioteche o raccolte che non siano state dichiarate di eccezionale interesse culturale. Nel loro caso, l'eventuale selezione di materiale bibliografico può avvenire per i singoli beni previa verifica dell'interesse culturale e attraverso la procedura prevista per l'alienazione dei beni.



Problematiche connesse alla tutela

- Mancanza di catalogazione (documentazione fotografica e descrittiva);
- Assenza di denunce;
- Carenza di elementi distintivi ed identificativi della provenienza dei libri (“ex libris”);
- Serialità dei beni;
- Trasportabilità relativamente agevole;
- Facile *appeal* sul mercato antiquario;
- Cospicuo valore economico dei beni;
- Elevata specializzazione dei criminali;
- Agevole disponibilità di “scusanti”;
- Minore sensibilità dell’opinione pubblica;



ONIO. DE' ROSSI. 1747.
UPERIORI.



Codice penale

Delitti contro il patrimonio:

- **Furto** (art. 624 e ss.);
- **Rapina** (art. 628);
- **Truffa** (art. 640);
- **Appropriazione indebita** (art. 646);
- **Ricettazione** (art. 648);
- **Riciclaggio** (art. 648 bis).

Contravvenzioni:

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733)



Reati contro il patrimonio librario

Art.314 Codice penale

Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.



Reati contro il patrimonio librario

Art.54 D.Lgs.42/2004

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
- c) le **raccolte di** musei, pinacoteche, gallerie e **biblioteche**;

2. Sono altresì inalienabili:

- a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. *Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;*



Reati contro il patrimonio librario

Art.59 D.Lgs. 42/2004

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la **proprietà** o, limitatamente ai beni mobili, la **detenzione** di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre *dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile*, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.(**)
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.



Reati contro il patrimonio librario

Art.170 D.Lgs. 42/2004

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.



Reati contro il patrimonio librario

Art.171 D.Lgs. 42/2004

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente Soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.



Reati contro il patrimonio librario

Art.173 D.Lgs. 42/2004

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2 (30 gg), la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1 (60 giorni).



Reati contro il patrimonio librario

Art.174 D.Lgs. 42/2004

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. **Il giudice dispone la confisca delle cose**, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.



Reati contro il patrimonio librario

Art.178 D.Lgs. 42/2004

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce **un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;**
 - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
 - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.



Reati contro il patrimonio librario

Art.178 D.Lgs. 42/2004

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. **È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.**



Reati contro il patrimonio librario

Art.180 D.Lgs. 42/2004

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Trattasi di **Norma penale in bianco** caratterizzate dal fatto di essere composta da un precetto indeterminato e una sanzione, invece, determinata, a differenza delle normali norme di legge composte da precetto e sanzione determinati (*il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è esplicitato il provvedimento indicato nella norma stessa*)

Per “*provvedimento legalmente dato dall'autorità*” deve necessariamente intendersi la manifestazione di una potestà amministrativa atta ad incidere direttamente su situazioni soggettive con forza innovativa (**quindi NO atti normativi**)



Milano 13 marzo 2014



Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Monza